

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 503

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente i
requisiti minimi e le modalità relativi alle attività
di agricoltura sociale

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 gennaio 2018)



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 15/01/2018
Numero: **0000478**
Classifica:



Oggetto: trasmissione del decreto concernente i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 recante "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*".

Si trasmette, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141, il decreto in oggetto, che ha acquisito l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017 ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Maurizio Martina

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA

MVB



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Relazione illustrativa

Schema di decreto concernente i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*".

A seguito della entrata in vigore della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*", la cui finalità è di promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, sono scaturiti diversi adempimenti per questo Ministero.

In particolare, l'articolo 2 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, devono essere definiti i requisiti minimi e le modalità relativamente alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Inoltre, l'articolo 7 prevede presso questo Ministero l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, tra i cui compiti figurano la definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, ecc, istituito con decreto n. 967 del 24.01.2017.

Si è deciso di consultare l'Osservatorio sull'Agricoltura sociale al fine di elaborare un testo i cui requisiti tenessero conto delle varie esigenze nazionali, regionali e degli operatori dell'agricoltura sociale. Si sono svolte numerose riunioni e si è cercato di tenere il più possibile in considerazione i contributi divergenti pervenuti dai componenti dell'Osservatorio stesso.

Per quanto sopra, si è deciso di impostare il provvedimento con un articolo generale per tutti i requisiti e di sviluppare ciascuno dei quattro requisiti in un articolo ad hoc, chiudendo il provvedimento con due specifici articoli, idonei a disciplinare la "Compresenza dei requisiti" e le "Strutture" impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività.

Il decreto si compone di 8 articoli.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Articolo 1 - Disposizioni generali.

Tale articolo contiene i requisiti minimi per ciascuna attività di agricoltura sociale, che viene disciplinata nei successivi 4 articoli. Sono state riconosciute come attività di agricoltura sociale quelle che si svolgono regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, rinviando a ciascuna Regione il compito di fissare i termini temporali per garantire la continuità delle attività di agricoltura sociale. Tali attività sono realizzate in collaborazione, attestata tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale, con gli Enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti, prevedendo la possibilità di ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa, anche se non finalizzati alla creazione di un autonomo soggetto giuridico, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 2 - Requisiti minimi e modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di persone svantaggiate, di cui alla lettera a).

Il presente articolo prevede che l'inserimento socio-lavorativo sia realizzato attraverso percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente. Destinatari dei percorsi sono i soggetti disabili e svantaggiati. Sono altresì destinatari di tali percorsi coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale - quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici, e altri - certificata dai soggetti pubblici competenti. Il provvedimento prevede che in caso di tirocini formativi e di orientamento vanno verificate e certificate le competenze acquisite. È stato, altresì, stabilito al comma 4 numero minimo di unità lavorative da impiegare in azienda.

Articolo 3 - Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, di cui alla lettera b).

L'articolo 3 stabilisce che le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali siano realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura e debbano essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola, prevedendo la possibilità che siano esercitate anche all'esterno dei beni fondiari, sempreché tali attività siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali. Il decreto prevede che ciascuna amministrazione regionale stabilisca la durata temporale minima.

Articolo 4 - Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, di cui alla lettera c).

Tale articolo prevede che le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative devono essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Tali attività sono realizzate in collaborazione con i soggetti pubblici e privati tenendo conto di quanto indicato nei Piani sanitari nazionali e nei Piani sanitari regionali per una durata temporale minima stabilita da ciascuna amministrazione regionale. È richiesta la presenza di figure professionali preposte all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo tale da consentire il regolare svolgimento delle attività. La presenza delle figure professionali può essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni. Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione.

Articolo 5 - Requisiti minimi e modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità cui alla lettera d).

Il presente articolo stabilisce che le attività finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociali, fisica e psichica anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano tra le attività di agricoltura sociale anche i servizi di "orti sociali" in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, qualora detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale.

Articolo 6 - Compresenza dei requisiti

Il provvedimento prevede che si possa svolgere una o più attività di agricoltura sociale purché soddisfatti i requisiti indicati nel decreto.

Articolo 7 - Strutture nelle quali si possono svolgere tali attività.

Tale articolo prevede che le strutture e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti.

Il testo ha acquisito l'intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2017.

Il Capo Dipartimento
(Giuseppe Blasi)

M.V.B.
d

AM



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante *Disposizioni in materia di agricoltura sociale*.

Repertorio atti n. 230/CSR del 21 Dicembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 21 dicembre 2017:

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lett. c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141, recante *Disposizioni in materia di agricoltura sociale*, ed in particolare l'art. 2, comma 2;

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante *Disciplina delle cooperative sociali;*

VISTO lo schema di Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in titolo, trasmesso il 1° dicembre 2017, con nota prot. n. 14114;

VISTA la diramazione del 5 dicembre 2017, con nota prot. n. 19030;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 15 dicembre 2017 nella quale sono state avanzate dal Coordinamento regionale diverse proposte emendative, alcune delle quali sono state accolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la nuova versione del testo giunta con nota prot. n. 14926 del 21 dicembre 2017, contestualmente diramata con nota prot. n. 20113;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione nella quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole all'intesa, con le raccomandazioni di cui al documento consegnato,

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante *Disposizioni in materia di agricoltura sociale*, nei termini di cui in premessa, con le





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

raccomandazioni contenute nel documento consegnato che si allega al presente atto (All. 1) quale parte integrante e sostanziale.

RP

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

ACI/R



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/196/SR25/C10

Rev. in corso di
corso di sede
2/12/17

Acc. 1

Olly



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AGRICOLTURA SOCIALE**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n.
141**

Punto 25) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime l'intesa sul testo così come definito in sede di istruttoria tecnica il 19 dicembre 2017, con la raccomandazione di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4, articolo 2 della legge 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali.

Roma, 21 dicembre 2017



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTO il decreto del 13 febbraio 2014 n. 1622, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105*”, modificato con decreto del 9 giugno 2015 n. 1998;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017 n. 143, recante “*Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106*”;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “*Disciplina delle cooperative sociali*”;

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 141, recante “*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*”;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 2 della legge 141/2015 che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, alla definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di cui al comma 1;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 21 dicembre 2017;

VISTO il parere acquisito dalle competenti Commissioni parlamentari.....

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 141/2015;

DECRETA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente decreto definisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 sono esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1 del predetto articolo 2 e sono riconosciute come attività di agricoltura sociale a condizione che si svolgano regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale. Ciascuna Regione provvederà a fissare i termini temporali per garantire la continuità delle attività di agricoltura sociale. Nel caso in cui le attività agricole di cui all'articolo 2135 codice civile siano a carattere stagionale, è sufficiente che le stesse siano svolte, nell'ambito di ciascun anno solare, nei periodi specifici dell'attività stessa, fermo restando il rispetto della continuità delle attività successivamente all'anno di riconoscimento.
3. Le diverse attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli Enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 38, commi 1 e 2, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
4. La collaborazione di cui al comma 3 è attestata tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, in ottemperanza a quanto disposto al comma 4 e 5 dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141 possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa,



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

anche se non finalizzati alla creazione di un autonomo soggetto giuridico, secondo le disposizioni di legge.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 141 del 2015, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti mediante l'istituzione di albi, registri o elenchi, provvedendo ad aggiornare detti elenchi almeno con cadenza triennale.

Articolo 2

Requisiti minimi e modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo

1. L'attività di inserimento socio-lavorativo dei soggetti previsti al successivo comma 2 si intende realizzata da parte dei soggetti di cui al medesimo articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 attraverso percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente.

2. Destinatari dei percorsi di cui al comma 1 sono i soggetti di cui all'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì destinatari di tali percorsi coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale - quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici, e altri - certificata dai soggetti pubblici competenti, nonché i soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015.

3. Nel caso di percorsi inquadrabili in tirocini vanno verificate e certificate le competenze acquisite, in base a quanto previsto nelle *Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*, di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 25 maggio 2017.

4. Il numero dei soggetti di cui al comma 2 deve essere costituito da almeno 1 unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a 15 addetti, almeno 2 unità lavorative per le aziende con un numero di addetti da 16 a 20 unità. Per le aziende con un numero di addetti oltre le 20 unità lavorative il numero dei soggetti, di cui al citato comma 2, deve essere almeno il 10% del totale degli addetti.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3

Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali

1. Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 141/2015 devono essere svolte dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge prevalentemente presso l'azienda agricola, pertanto le attività di cui al presente comma possono essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, sempreché tali attività siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali.
2. Le attività di cui al precedente comma sono svolte nel rispetto delle normative vigenti e delle leggi regionali in attuazione delle stesse, per una durata temporale minima stabilita da ciascuna amministrazione regionale.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche avvalendosi di specifiche figure professionali preposte alla erogazione dei servizi aventi i requisiti previsti dalle normative di settore.
4. Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui al comma 1 possono essere realizzate anche attraverso forme di inserimento indiretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 4

Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative

1. Le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 141/2015 devono essere svolte dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della legge 141/2015, prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.
2. Le attività di cui al precedente comma sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, tenendo conto di quanto indicato nei Piani sanitari nazionali e nei Piani sanitari regionali per una durata temporale minima stabilita da ciascuna amministrazione regionale. È richiesta la presenza di figure professionali preposte all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo tale da consentire il regolare svolgimento delle attività. La presenza delle figure professionali può essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni. Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione.

3. Sono inoltre riconducibili alle attività di cui al presente articolo le tipologie di intervento previste dalle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” di cui all’Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015: Terapie assistita con animali (TAA), Educazione assistita con animali (EAA), Attività assistita con animali (AAA), gli interventi di interazione uomo-animale-ambiente finalizzati a migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte con l’ausilio di animali allevati direttamente in azienda nonché le cosiddette terapie ortoculturali.

4. L’avvio delle attività di cui al presente articolo deve essere notificato alle Autorità competenti in materia socio-sanitaria ove previsto dalla normativa di settore.

Articolo 5

Requisiti minimi e modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità

1. Le attività finalizzate all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 2 della legge 141/2015, devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociali, fisica e psichica anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano tra le attività di agricoltura sociale anche i servizi di “orti sociali” in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, qualora detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell’agricoltura sociale.

2. I progetti di cui al precedente comma 1 devono essere realizzati tenendo conto dei criteri e delle modalità definite a livello regionale ove esistenti in materia di educazione ambientale e alimentare e di salvaguardia della biodiversità.

3. Per le attività che sono svolte nelle fattorie didattiche si rimanda alle leggi regionali vigenti in materia. L’elenco dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 che svolgono attività di agricoltura sociale non sostituisce l’elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni secondo le specifiche leggi in materia.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 6

Compresenza dei requisiti

1. I soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, possono svolgere una o più attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2 della stessa legge purché soddisfino i requisiti indicati dai rispettivi articoli del presente decreto.

Articolo 7

Strutture

1. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione risorse ambientali, igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti, salvo quanto disposto dalle Regioni in termini di requisiti e/o deroghe in funzione del contesto dell'agricoltura sociale e nell'ottica di semplificazione delle procedure.

2. Possono essere adibiti all'esercizio delle attività di agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile, purché risultino idonee all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre di cui all'articolo 2135 codice civile mediante l'utilizzo dei medesimi immobili.

3. Qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, alla somministrazione si applicano le vigenti norme e igienico-sanitarie.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella GURI.

Roma,

Maurizio Martina